



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 176 DEL 19/11/2019**

OGGETTO

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Determinazione delle tariffe per l'anno 2020.

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di novembre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 8 Assenti n. 0

FOSSI EMILIANO	Sindaco	Presente
DI FEDE GIOVANNI	Vice Sindaco	Presente
ARTESE ESTER	Assessore	Presente
LOIERO LORENZO	Assessore	Presente
NUCCIOTTI RICCARDO	Assessore	Presente
RICCI LUIGI	Assessore	Presente
ROSO MONICA	Assessore	Presente
SALVATORI GIORGIA	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'art. 42 definisce le competenze del Consiglio Comunale, individuando, fra queste, l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e all'art. 48 definisce le competenze della Giunta Comunale, stabilendo al comma 2 che la Giunta compie tutti gli atti non riservati dalla legge al Consiglio;

Dato atto della competenza della Giunta Comunale all'emanazione del presente provvedimento ai sensi del combinato degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000 sopra richiamati;

Viste le disposizioni del D.Lgs 15/11/1993 n. 507, in particolare quelle del Capo I relativo alla disciplina dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione n. 220 del 07/12/2000, e successive modifiche e integrazioni;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, con cui viene disposto, tra l'altro, che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il comma 169 dell'art. 1 della L. 27/12/2006 n. 296 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 172, primo comma, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che al bilancio sono allegate, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe, le aliquote d'imposta, le eventuali maggiori detrazioni e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali;

Preso atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è fissato al 31 dicembre dall'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, salvo differimenti disposti con Decreto del Ministero dell'Interno, ad oggi non adottati;

Atteso che:

- tra le proposte contenute nel disegno di legge sulla Finanziaria 2020 è presente l'istituzione di un Canone unico che sostituisce dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

- nelle more della approvazione del suddetto provvedimento di legge, occorre comunque approvare le tariffe dell'imposta in questione;
- è necessario subordinare l'efficacia e la portata del presente provvedimento alle disposizioni in materia che saranno dettate con la legge di bilancio 2020;

Considerato che:

- le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993 entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno;
- il pagamento della relativa imposta deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993;
- non si applica pertanto, per l'anno di imposta 2020, l'art. 16 del Regolamento Comunale per la disciplina delle entrate tributarie approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 28/02/2000;

Visto l'art. 11, comma 10, della L. n. 449/1997, successivamente abrogato dall'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012, il quale prevedeva che i comuni potessero aumentare le tariffe "base" dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:

- fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998;
- fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato;

Considerato che trovano applicazione per la determinazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, del D.Lgs. n. 507/1993, con la precisazione del comma 4, articolo 7, nonché gli articoli 14,15 e 19 in materia di diritto sulle pubbliche affissioni;

Dato atto che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 28/02/2000 è stato approvato, a decorrere 01.01.2000 l'incremento del 20% delle tariffe di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge n. 449/1997;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 13/03/2008 è stato approvato a decorrere dal 01.01.2008 l'incremento del 50% delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni per le superfici superiori al metro quadrato;

Visto l'articolo 1, comma 739, della Legge n. 208/2015 il quale fa salvi gli incrementi delle tariffe disposti in attuazione dell'articolo 11, comma 10, della Legge n. 449/1997, solo se approvati prima del 26/06/2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 83/2012;

Atteso che:

- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 15 del 10/01/2018, pronunciandosi sulla questione di legittimità dell'articolo 1, comma 739 della Legge n. 208/2015, ha dichiarato che nulla dice la disposizione sulla possibilità di confermare o prorogare, successivamente al 2012 le tariffe maggiorate, ma si limita a fare salvi gli aumenti deliberati fino al 26/06/2012, dunque, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero



dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente;

- l'articolo 1, comma 919 della Legge n. 145/2018 prevede che le tariffe e i diritti di cui al capo I del D.Lgs. n. 507/1993 possano essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadro, arrotondando a mezzo metro quadro le frazioni di esso, non stabilendo alcunché per l'aumento sino al 20 per cento;

Ritenuto di dover approvare le tariffe e i diritti di cui al capo I del D.Lgs. n. 507/1993, a valere per l'anno 2020 incrementando le stesse del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato, arrotondando a mezzo metro quadrato le frazioni di esso, come previsto dall'art. 1, comma 919 della Legge n. 145/2018, sopra richiamato;

Considerato che ai fini dell'imposta sulla pubblicità i comuni, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993, sono ripartiti in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso e che pertanto il Comune di Campi Bisenzio, quale comune avente una popolazione compresa tra i 30.000 e 100.000 abitanti, risulta in classe III;

Preso atto che, come previsto dall'art. 4 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio del Comune è suddiviso in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione nella misura del 150 per cento della tariffa normale;

Rilevato che la maggiorazione di cui al precedente periodo, da applicare per le località comprese nella categoria speciale, risulta pari al 150 per cento rispetto alla categoria normale;

Ritenuto, pertanto, approvare per l'anno 2020 le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni come riportate nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Dato atto che con propria precedente deliberazione n. 161 del 05/11/2019 è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2020-2022 e che le tariffe di cui sopra sono coerenti con le previsioni di entrata contenute nel bilancio medesimo;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 aprile 2012 (prot. 5343/2012) relativa all'avvio della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, riportati nel documento allegato al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2020 le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni come riportate nell'allegato A) della presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;

2) di applicare alle superfici superiori al metro quadrato, arrotondando a mezzo metro quadrato le frazioni di esso, l'incremento del 50 per cento delle tariffe e dei diritti di cui al capo I del D.Lgs. n. 507/1993;

3) di dare atto che:

- la maggiorazione della tariffa da applicare per le località comprese nella categoria speciale è pari al 150 per cento rispetto alla categoria normale;
- le tariffe di cui al presente provvedimento hanno effetto dal 1° gennaio 2020;
- il termine per il pagamento dell'imposta è il 31 gennaio 2020;

4) di subordinare l'efficacia e la portata del presente provvedimento alle disposizioni in materia che saranno oggetto di apposito provvedimento con la legge di bilancio 2020;

5) di dare indicazione che copia della presente deliberazione:

- sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso la procedura telematica prevista dalla nota del 06/04/2012 del Dipartimento delle Finanze, valida ai fini dell'adempimento di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- sarà allegata al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- sarà trasmessa alla Concessionaria della gestione dell'imposta, "I.C.A. s.r.l.", presso l'Ufficio in Piazza dell'Unità d'Italia n. 7 a Campi Bisenzio;

6) di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 124 e 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del presente atto in quanto occorre consentire al concessionario del servizio di attivarsi tempestivamente per gli adempimenti collegati alla scadenza del pagamento del tributo al 31 gennaio 2020;

Con separata votazione unanime, espressa in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE di CAMPI BISENZIO
Città Metropolitana di Firenze

Allegato alla deliberazione
G.C. n. 176 del 13-11-2019

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 com.1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 com. 2 let. b) D.L. 10/10/2012 n. 174, sulla proposta di deliberazione, avente ad oggetto:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020.

Parere di regolarità tecnica

La sottoscritta Marina Lelli, Responsabile del "Servizio "Tributi, società partecipate, gestione assicurazioni", esaminata la proposta di deliberazione suddetta, esprime parere favorevole.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Lelli

Campi Bisenzio, 11/11/2019

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Dr Nucci Nicolò, Dirigente del 4° Settore "Servizi Finanziari/Entrate", esaminata la proposta di deliberazione suddetta, esprime parere favorevole.

Il Dirigente del IV Settore
Dott. Nicolò Nucci

Campi Bisenzio, 13/11/2019



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to EMILIANO FOSSI

Il Segretario Generale
f.to MARCO PANDOLFINI

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.